



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO

Decreto n. 1 / 2017

Il Direttore Marittimo del Lazio:

- VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne protocollo n. 0034726 del 22.12.2016, con la quale le Direzioni Marittime sono state incaricate di emanare per i porti compresi nella propria giurisdizione i decreti di revisione delle tariffe per il servizio di pilotaggio per il biennio 2017-2018, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2017;
- VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne adottato in data 28.12.2016, con il quale si dispone la fusione della Corporazione dei piloti di Civitavecchia e della Corporazione dei piloti di Fiumicino nella Corporazione dei piloti dei porti di Roma, con entrata in vigore il 1° gennaio 2017;
- VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne protocollo n. 0035027 del 28.12.2016, con la quale si conferma la variazione tariffaria (+ 1,08%) da applicare, a fattor comune, ad entrambi i porti in ragione del predetto decreto di fusione delle Corporazioni dei piloti di Civitavecchia e di Fiumicino;
- VISTO il Regolamento n° 2978/94 dell'Unione Europea;

- VISTI gli artt. 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTE le leggi 27.05.1949 n°260, 31.03.1954 n°90 e 05.03.1977 n°54 riguardanti le festività infrasettimanali;
- VISTE le circolari titolo "Porti", serie VI n°31 in data 27.10.1971 e n°91 in data 05.07.1990 dell'ex Ministero della Marina Mercantile, relative all'introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l'applicabilità del citato correttivo;
- VISTO: il dispaccio n°5203268 in data 18.11.1995 dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione che introduce nuovi parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
- VISTO: il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 08.05.2001, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Civitavecchia;
- VISTO: il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 21.07.2003, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Fiumicino;
- VISTO: il proprio decreto n°1/2015 del 09.01.2015, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle tariffe di pilotaggio per il Porto di Civitavecchia adottato per il biennio 2015-2016;
- VISTO: il proprio decreto n°2/2015 del 09.01.2015, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle tariffe di pilotaggio per il Porto di Fiumicino adottato per il biennio 2015-2016;

DECRETA

CAPO I
PORTO DI CIVITAVECCHIA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel Porto di Civitavecchia sono così determinate:

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2017-2018
0	500	48,92
501	1.000	53,74
1.001	2.000	84,74
2.001	3.500	132,29
3.501	5.000	184,66
5.001	7.000	219,11
7.001	10.000	295,59
10.001	15.000	365,18
15.001	20.000	401,70
20.001	25.000	432,02
Per ogni ulteriore Scaglione di 5.000 GT Euro		37,90

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, verrà applicata la tariffa del precedente comma 1.1, incrementata del 20,48%.

1.3 Per le navi petroliere con zavorra segregata (SBT), Reg. CE n°2978/94, che operano alla Torre Petrolifera o che si ancorano nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2017-2018
0	500	91,49
501	1.000	100,49
1.001	2.000	158,47
2.001	3.500	247,39
3.501	5.000	345,31
5.001	7.000	409,73
7.001	10.000	552,76
10.001	15.000	682,89
15.001	20.000	751,17
20.001	25.000	807,88

Per ogni ulteriore Scaglione di 5.000 GT
Euro

70,88

Alle petroliere che si trovano all'ancora nel settore B, così come individuato dal vigente decreto di obbligatorietà, e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare alla Torre Petrolifera, sarà applicata una maggiorazione pari al 40% della tariffa di cui sopra.

Per le petroliere che, all'arrivo, richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel settore B sarà applicata la tariffa di cui sopra.

- 1.4 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO SBT), Reg. CE n°2978/94, che operano alla Torre Petrolifera o che si ancorano nel settore B, verrà applicata la tariffa del precedente comma 1.3 incrementata del 20,48%.
- 1.5 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro
2017-2018

0	500	44,11
501	1.000	48,45
1.001	2.000	76,41
2.001	3.500	119,28
3.501	5.000	166,50
5.001	7.000	197,56
7.001	10.000	266,52
10.001	15.000	329,27
15.001	20.000	362,19
20.001	25.000	389,53

Per ogni ulteriore
Scaglione di 5.000 GT
Euro

34,18

- 1.6 Alle navi traghetto armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti, cadenze programmate e rese pubbliche, frequenza regolare annuale tra porti prefissati, si applica la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base euro 2017-2018
0 - 10.000	120,38
10.001 - 20.000	135,43
20.001 - 30.000	150,48
30.001 - 40.000	165,53
40.001 - 50.000	180,58
50.001 - 60.000	195,62

La tariffa va applicata alla stazza risultante dall'applicazione del correttivo previsto per le navi traghetto.

- 1.7 Per le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n°2978/94, che operano al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2017- 2018
---------------------------------------	---------------------------------

0	500	91,49
501	1.000	100,49
1.001	2.000	158,47
2.001	3.500	247,39
3.501	5.000	345,31
5.001	7.000	409,73
7.001	10.000	552,76
10.001	15.000	682,89
15.001	20.000	751,17
20.001	25.000	807,88

Per ogni ulteriore
Scaglione di 5.000 GT
Euro

70,88

- 1.8 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, verrà applicata la tariffa del precedente comma 1.1, incrementata del 20,48%.
- 1.9 Alle navi destinate agli ormeggi della "Roma Marina Yachting" si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro
2017-2018

0	500	101,08
501	1.000	151,62
1.001	2.000	202,16

Per ogni ulteriore
Scaglione di 1.000 GT
Euro

50,54

Per le navi che usufruiscono del servizio in VHF alla partenza si applicano le suddette tariffe ridotte del 50%.

Sulle tariffe sopra indicate vanno calcolate le maggiorazioni di cui all'articolo 17 e le agevolazioni di cui all'articolo 5.

Alle predette navi che si avvalgono del servizio di pilotaggio a bordo o in VHF e che nel corso della permanenza nel porto di Civitavecchia effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) dal 1° al 3° approdo | 100% della tariffa |
| b) dal 4° al 10° approdo | 70% della tariffa |
| c) dal 11° al 20° approdo | 60% della tariffa |
| d) oltre il 20° approdo | 50% della tariffa |

Le eventuali maggiorazioni espresse in percentuale devono calcolarsi sulla tariffa ridotta.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto ministeriale di obbligatorietà del servizio di pilotaggio, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2017-2018
0	500	15,16
501	1.000	16,53
1.001	2.000	24,12

- 2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'articolo 4, secondo, terzo e quarto comma del decreto ministeriale di obbligatorietà del servizio di pilotaggio, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2017-2018
2.001	3.500	22,05
3.501	5.000	31,70
5.001	7.000	37,90
7.001	10.000	50,99
10.001	15.000	62,70
15.001	20.000	69,59

Articolo 2

Le tariffe di cui all'articolo 1 si applicano per il pilotaggio in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto nonché per l'eventuale ancoraggio.

Articolo 3

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue :

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	16,75
- per navi da 2001 GT in poi	16,75

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	23,55
- per navi da 2001 GT in poi	24,83

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	39,74
- per navi da 2001 GT in poi	44,71

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora

o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	16,75
- per navi da 2001 GT in poi	16,75

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota si dirige incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 4

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	39,74
- per navi da 2001 GT in poi	44,71

Articolo 5

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1);
dal 4° al 10° approdo	70% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1);
dal 11° al 20° approdo	60% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1);
oltre il 20° approdo	50% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 6

I compensi di cui agli articoli 3 e 4 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 17.

11
CAPO II
PORTO DI FIUMICINO

Articolo 7

Le tariffe per il servizio di pilotaggio del Porto di Fiumicino sono così determinate:

A) Tariffe Porto Canale

1. Servizio reso a bordo:

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2017- 2018
0	500	122,17
501	1.000	141,23
1.001	3.000	252,15
3.001	5.000	355,26
Per ogni ulteriore Scaglione di 1.000 GT Euro		78,85

- 1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente comma 1.1 incrementata del 20,48%.

- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2017- 2018
---------------------------------------	---------------------------------

0	500	60,29
501	1.000	69,70
1.001	3.000	124,44
3.001	5.000	175,32

Per ogni ulteriore
Scaglione di 1.000 GT
Euro

38,91

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto ministeriale di obbligatorietà del servizio di pilotaggio, la tariffa base è di 80,48 euro.
- 2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto ministeriale di obbligatorietà del servizio di pilotaggio, la tariffa base è di 42,36 euro.

B) Tariffe rada di Fiumicino

1. Servizio reso a bordo:

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro
2017- 2018

0	500	179,37
501	1.000	220,08
1.001	2.000	272,93
2.001	3.500	399,45
3.501	5.000	537,21
5.001	7.000	728,70
7.001	10.000	1.028,50
10.001	15.000	1.348,24
15.001	20.000	1.614,24

20.001	25.000	1.743,34
25.001	30.000	1.882,85
30.001	40.000	2.064,81

Per ogni ulteriore
Scaglione di 10.000 GT
Euro

220,08

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente comma 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro
2017- 2018

0	500	88,52
501	1.000	108,61
1.001	2.000	134,70
2.001	3.500	197,13
3.501	5.000	265,12
5.001	7.000	359,62
7.001	10.000	507,57
10.001	15.000	665,37
15.001	20.000	796,65
20.001	25.000	860,36
25.001	30.000	929,21
30.001	40.000	1.019,01

Per ogni ulteriore
Scaglione di 10.000 GT
Euro

108,61

1.4 La tariffa base della rada va applicata anche quando, a seguito di valutazione effettuata a bordo della nave o nelle sue immediate vicinanze,

sia scaturita la decisione ufficiale di non tentare l'ormeggio della nave stessa alla piattaforma cui è destinata.

Alle manovre effettuate per l'imbarco del materiale della raffineria di Roma, la tariffa base della rada va applicata ridotta del 50%.

Articolo 8

Le tariffe di cui all'articolo 7 si applicano come segue:

- a) Le tariffe "A" per i pilotaggi in entrata, in uscita nel o dal porto canale, nonché per i movimenti lungo il canale stesso.
- b) La tariffa "B" per i pilotaggi in arrivo ed in partenza, nonché per i movimenti in rada.

Articolo 9

La tariffa "A" è ridotta del 50% nei seguenti casi :

- a) Per i pilotaggi di navi che siano costrette per forza maggiore a rientrare nel porto canale nella stessa giornata;
- b) Per i pilotaggi delle bettoline a rimorchio che effettuano operazioni commerciali con navi in andata e ritorno.

Articolo 10

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue :

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
 - a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	64,53
- per navi da 2001 GT in poi	70,23

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	99,25
- per navi da 2001 GT in poi	109,76

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	161,45
- per navi da 2001 GT in poi	172,74

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	64,53
- per navi da 2001 GT in poi	70,23

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota va incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di Porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 11

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	161,45
- per navi da 2001 GT in poi	172,74

Articolo 12

I compensi di cui agli artt. 10 e 11 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 17.

Articolo 13

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 7 punto 1);
dal 4° al 10° approdo	80% tariffa base di cui all'art. 7 punto 1);
dal 11° al 20° approdo	70% tariffa base di cui all'art. 7 punto 1);

oltre il 20° approdo 60% tariffa base di cui all'art. 7 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 7.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri	0,75
(passenger, Ro-Ro Ferries)	

Traghetti merci	0,75
(Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Containers Ships Ro- Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carries).	

Articolo 15

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Navale Italiano (R.I.N.A) ha elaborato:

$$GT = K1V(\text{dove } V = 2,832VLT \text{ e } K1 = 0,2 + 0,02\text{Log}10V)$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa riportati, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n°653/94:

$$GT = VE \times a$$

$$\text{Dove } VE = L \times B \times H$$

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B=Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H=Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a=F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

Fino a	VE	A
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL", di cui alle tabelle allegate al dispaccio ministeriale n.5203508 in data 05.07.1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 16

Alle navi militari e alle navi ospedale, nazionali ed estere, che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi di cui agli articoli 1 e 7, calcolate sulla base della stazza "standard", determinata con le modalità di cui alle circolari prot. n°545642 del 27.10.1971 e n°91 prot. n°5203508 del 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle alle stesse circolari allegate.

Articolo 17

Alla tariffa base di cui agli articoli 1 e 7, comprese le tariffe per il servizio VHF, vanno addizionate le sottoelencate maggiorazioni:

A) Per fuori orario

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le 06.00;
- 2) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 Aprile, il 1°Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1°Novembre, l'8 Dicembre, il 25 e 26 Dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2);
- 4) Il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'Unità Nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B) Per carichi pericolosi

- 1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n°1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi.
Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese:
 - a) alle navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n°1008 o ad esse assimilabili;

b) alle navi vuote e non munite del certificato generale di "gas free" valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n°1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

1) Il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchina/movimenti

a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad una ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 18

Le tariffe di cui al presente decreto sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali nonché degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stati stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori a 2000 G.T. e del 25 % per le navi superiori a 2.000 G.T. e vengono versati dalle Corporazioni dei Piloti al fondo sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti dei porti.

Articolo 19

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n°192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei Piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in

regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima nella parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'adempimento.

Articolo 20

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2017. Sono abrogati i Decreti n° 1/2015 in data 09.01.2015, per il porto di Civitavecchia, e n. 2/2015 in data 09.01.2015, per il porto di Fiumicino, della Direzione Marittima del Lazio.

Civitavecchia, 05.01.2017.

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A.(CP) Giuseppe TARZIA

